



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2023
(OR. en)

9866/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0148 (NLE)**

PECHE 213

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

REGOLAMENTO (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo
di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea, da un lato,
e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro¹ ("accordo").
- (2) Il primo protocollo² dell'accordo stabiliva, per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2012.
- (3) Il secondo protocollo³ dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2015.

¹ Regolamento (CE) n. 893/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1).

² Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8).

³ Decisione 2012/669/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 2).

- (4) Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Kiribati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo¹. I negoziati si sono conclusi e, il 18 dicembre 2022, è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo per un periodo di cinque anni (2023-2028).
- (5) Conformemente alla decisione (UE) 2023/...²⁺, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) ("protocollo") è stato firmato il ...⁺⁺, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (6) Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
- (7) È opportuno ripartire tra gli Stati membri interessati le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.

¹ Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (26.1.2015, 5059/15).

² Decisione (UE) 2023/..., del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire il numero della decisione di cui al documento ST 9856/23 e completare la nota a piè di pagina corrispondente.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma del protocollo di cui al documento ST 9890/23.

- (8) Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (9) Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028), sono ripartite tra gli Stati membri come segue.

Tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 3 unità;

Francia: 1 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [*inserire la data della firma del protocollo*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il presidente
